

CIRCOLARE 3 DEL 04/03/2011

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p style="text-align: center;">Indagini finanziarie</p> <p>Sentenza CTP Cosenza n. 778/08/10</p>	<p>L'avviso di accertamento basato su indagini finanziarie non è valido, in quanto carente di motivazione, qualora allo stesso non sia stato allegato il provvedimento di autorizzazione del Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p style="text-align: center;">Premio di assicurazione versato a favore della ex moglie</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 31.1.2011, n. 2236</p>	<p>Non costituisce onere deducibile ex art. 10, comma 1, lett. c), TUIR, il premio di assicurazione sulla vita versato a favore dell'ex coniuge, ancorché ciò sia stato previsto con sentenza del Tribunale.</p>
<p style="text-align: center;">Possesso di auto e accertamento induttivo</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 4.2.2011, n. 2726</p>	<p>È legittima l'applicazione del redditometro basato sul possesso di auto, ancorché le stesse siano state immatricolate in annualità di molto antecedenti rispetto a quelle oggetto della verifica. Nel caso di specie l'Ufficio ha contestato al contribuente che i redditi dichiarati dal 1991 al 1999 non giustificavano la capacità di risparmio necessaria per il mantenimento di 2 autovetture immatricolate nel 1977 e nel 1980.</p>
<p style="text-align: center;">Interessi di mora automatici primo semestre 2011</p> <p>Comunicato MEF 8.2.2011</p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 8.2.2011, n. 31 il Comunicato MEF con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.1 – 30.6.2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 8% (1% + maggiorazione del 7%) per la vendita dei prodotti in genere; – 10% (1% + maggiorazione del 9%) per la vendita di alimenti deteriorabili.
<p style="text-align: center;">Area attrezzata a verde pubblico</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 19.1.2011, n. 1169</p>	<p>Non è soggetta ad ICI un'area compresa in una zona destinata dal piano regolatore generale a verde pubblico attrezzato, non potendo la stessa essere qualificata "fabbricabile" ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 504/92.</p>
<p style="text-align: center;">Detrazione 55% e impianti termodinamici</p> <p>Risoluzione Agenzia Entrate 7.2.2011, n. 12/E</p>	<p>La detrazione del 55% prevista per le spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico spetta anche per quelle relative all'installazione di un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, limitatamente alla parte delle stesse riferibile alla produzione di energia termica.</p> <p>In particolare, la quota di spesa agevolabile va individuata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l'energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall'impianto.</p>

COMMENTI

È VIETATO L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI ISCRITTI A RUOLO SCADUTI

Dall'1.1.2011 i **crediti d'imposta** disponibili **non possono essere utilizzati in compensazione** nel mod. F24 se il contribuente presenta somme iscritte a ruolo:

- ♦ di **importo superiore a € 1.500**;
- ♦ **relative ad imposte dirette** (ad esempio, **IRPEF, IRES**), **IVA ed altre imposte indirette**;
- ♦ per le quali è **scaduto il termine di pagamento**, ossia sono decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Il divieto non opera se l'iscrizione a ruolo si riferisce ad altre imposte quali, ad esempio, i **tributi locali (ICI, Tarsu, TOSAP)**, ai **contributi previdenziali ed assistenziali** (contributi **INPS**, premi **INAIL**), ecc.

Fino all'entrata in vigore del Decreto 10.2.2011 contenente le modalità di pagamento dei debiti iscritti a ruolo, al contribuente era consentito compensare i crediti erariali, senza incorrere in sanzioni, a condizione che lo stesso mantenesse comunque una "riserva" a copertura dei predetti debiti.

Ora, per effetto dell'emanazione di tale Decreto, il contribuente **non può più limitarsi a mantenere una "riserva"** di crediti a copertura degli importi tributari iscritti a ruolo scaduti di importo superiore a € 1.500 **ma deve necessariamente estinguere l'intero ammontare di tali debiti** prima di utilizzare nel mod. F24 i crediti d'imposta a disposizione.

Così, ad esempio, per poter utilizzare i crediti disponibili in compensazione nel mod. F24 entro il prossimo 16.3, senza incorrere in sanzioni, si rende necessario verificare presso l'Agente della riscossione la presenza di debiti erariali a ruolo scaduti ed il relativo ammontare in modo da provvedere all'estinzione degli stessi.

SANZIONE PER LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE

La violazione del divieto di compensazione è sanzionata nella misura del **50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori**, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a **concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato**.



La sanzione **non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato** e non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa..

Di fatto, quindi, la sanzione è pari al minor importo tra il 50% delle somme iscritte a ruolo e il 50% dell'importo utilizzato in compensazione.

PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

Per "liberare" i crediti disponibili ai fini dell'utilizzo degli stessi in compensazione, il **pagamento delle imposte erariali iscritte a ruolo** (comprese gli oneri accessori, gli aggi, e le spese di notifica della cartella) può essere effettuato anche **utilizzando in compensazione**, nel mod. F24 Accise, i **crediti relativi ad imposte erariali**.

Una volta effettuato tale pagamento il credito residuo può essere utilizzato in compensazione di ulteriori versamenti senza incorrere in sanzioni.



La ditta individuale Mario Bianchi presenta la seguente situazione:

- debito per somme iscritte a ruolo (IRPEF) non pagato pari a € 1.000;
- credito IVA 2010 pari a € 5.000.

Esempio 1 Poiché il debito tributario iscritto a ruolo non è superiore a € 1.500, il contribuente può

Sedi:

Salsomaggiore Terme

Via Milite Ignoto, 6

Tel. 0524/574878 fax 0524/571202

studio@studiopiolitosi.it

www.studiopiolitosi.it

Fidenza

Vicolo Zuccheri, 1

Tel. 0524/527832 fax 0524/530570

studiofidenza@studiopiolitosi.it

utilizzare in compensazione il credito IVA senza necessità di preventiva estinzione del debito IRPEF.

Il debito tributario può essere compensato con il credito IVA.



Esempio 2

La ditta individuale Giacomo Verdi presenta la seguente situazione:

- debito per somme iscritte a ruolo (IRPEF, sanzioni, interessi) non pagato pari a € 8.000 relative ad una cartella di pagamento notificata nel mese di novembre 2010;
- credito IRPEF 2009 pari a € 12.000;
- debito IVA del mese di febbraio, in scadenza il 16.3.2011, pari a € 3.500.

Poiché il debito tributario iscritto a ruolo è superiore a € 1.500 ed è scaduto, il contribuente, per poter utilizzare in compensazione il credito IRPEF per il pagamento del saldo IVA periodico, deve provvedere all'estinzione del debito scaduto.

A seguito di tale pagamento, ipotizzato mediante utilizzo del credito IRPEF 2009, è possibile utilizzare liberamente il residuo credito pari a € 4.000 (12.000 – 8.000) in compensazione del debito IVA.

Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato anche **parzialmente**. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui i crediti disponibili non siano capienti ai fini dell'integrale pagamento delle somme iscritte a ruolo scadute.

In tale ipotesi è necessario **comunicare "preventivamente" all'Agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere** con le modalità definite dall'Agente stesso.

SCADENZARIO
Mese di MARZO

Martedì 15 marzo

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di febbraio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	---

Mercoledì 16 marzo

IVA RETTIFICA DETRAZIONE CONTRIBUENTI MINIMI	Versamento dell'importo (unica soluzione o prima rata di 5) risultante dalla rettifica della detrazione IVA ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72 per i soggetti che adottano il regime dei contribuenti minimi dall'1.1.2011.
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E SALDO ANNUALE	<ul style="list-style-type: none"> – Liquidazione IVA riferita al mese di febbraio e versamento dell'imposta dovuta; – Versamento dell'imposta relativa al 2010 risultante dalla dichiarazione annuale. Il termine interessa coloro che presentano la dichiarazione annuale in forma autonoma; coloro che presentano il mod. UNICO 2011 possono differire il versamento fino al 16.6/16.7 applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione.
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di febbraio.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	<p>Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); – utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); – contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	<p>Versamento delle ritenute (4%) operate a febbraio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).</p>
INPS GESTIONE SEPARATA	<p>Versamento del contributo del 17% o 26,72%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a febbraio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a febbraio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>
TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI	<p>Versamento della tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali (codice tributo 7085) da parte delle società di capitali nella misura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – € 309,87 se il capitale sociale o fondo di dotazione è non superiore a € 516.456,90; – € 516,46 se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.
ISI E IVA APPARECCHI INTRATTENIMENTO	<p>Versamento dell'ISI (codice tributo 5123) e dell'IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2011 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c), TULPS, installati entro l'1.3.2011 o non disinstallati entro il 31.12.2010.</p>

Venerdì 25 marzo

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	<p>Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a febbraio (soggetti mensili).</p>
--	--

Giovedì 31 marzo

INPS DIPENDENTI	<p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di febbraio.</p> <p>L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.</p>
ENASARCO VERSAMENTO FIRR	<p>Versamento annuale, da parte della casa mandante, del contributo al fondo per l'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia.</p>
DETRAZIONE 55% LAVORI "A CAVALLO D'ANNO"	<p>Presentazione telematica dell'apposito modello per la comunicazione delle spese sostenute nel 2010 con riferimento ad interventi di risparmio</p>

	energetico, iniziati in tale anno e proseguiti nel 2011 per i quali si intende beneficiare della detrazione del 55%.
PRIVACY ADEGUAMENTO DPS	Redazione ed adeguamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) da parte dei soggetti che effettuano il trattamento elettronico di dati sensibili o giudiziari. Si rammenta la possibilità, nei casi previsti, di sostituire il DPS con un'apposita autocertificazione.
IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI	Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni del mese di febbraio da parte dei soggetti mensili.
ENTI NON COMMERCIALI VARIAZIONE DATI MOD. EAS	<p>Presentazione in via telematica del mod. EAS per comunicare le variazioni dati verificatesi nel 2010, rispetto a quanto già comunicato. Il modello va inviato completo di tutti i dati, compresi quelli non variati.</p> <p>Non è necessario presentare il mod. EAS relativamente alle variazioni già comunicate all'Agenzia delle Entrate con i modd. AA5/6 o AA7/10.</p>